

SRF02 - fondi mutualità danni

Codice intervento (SM)	SRF02
Nome intervento	fondi mutualità danni
Tipo di intervento	RISK(76) - Strumenti di gestione del rischio
Indicatore comune di output	O.9. Numero di unità coperte da strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è programmato e attuato a livello nazionale e non sono previste declinazioni regionali o specificità a carattere territoriale.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Si

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.5 Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

Considerata l'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2022, si ritiene fondamentale confermare gli strumenti di cui agli interventi SRF02 e SRF03.

L'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno ai fondi di mutualizzazione, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie e contro i rischi meteorologici e le emergenze ambientali, per i quali non siano disponibili adeguate coperture sul mercato assicurativo.

I fondi di mutualizzazione danni possono operare, quindi, in modo alternativo agli interventi SRF01 (per i rischi che non trovano in esso concreta protezione) e SRF04, ovvero in modo complementare con l'intervento SRF03.

L'intervento mira, inoltre, ad incrementare il numero di imprese agricole aderenti a programmi di gestione del rischio e a favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico, mediante la possibilità per le imprese di utilizzare lo/gli strumento/i più adatti alle specifiche esigenze aziendali, territoriali, settoriali.

Il sostegno di cui all'articolo 76 par.3 lettera b), è concesso solo per i fondi di mutualizzazione che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2002/89/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. In futuro, potranno essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. La misurazione della perdita registrata potrà essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando indici biologici, meteorologici o misti (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

I beneficiari del sostegno sono i fondi di mutualizzazione istituiti da un Soggetto Gestore.

Criteri di ammissibilità

C.01 - I fondi di mutualizzazione ed il relativo Soggetto Gestore devono essere riconosciuti dall'Autorità competente (Mipaaf). A tal fine devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

a. I soggetti che intendono istituire e gestire fondi di mutualizzazione devono adottare uno statuto, un regolamento che ne disciplini l'attività e una modellistica con gli aderenti (domanda di adesione al fondo e alla copertura mutualistica), in conformità alle disposizioni della normativa nazionale. I soggetti già costituiti per altre finalità devono adeguare il proprio statuto alle medesime disposizioni prima della richiesta di accreditamento ai sensi della normativa nazionale.

b. I fondi devono avere una durata minima di cinque anni.

c. I fondi devono prevedere sanzioni in caso di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi contrattuali da parte degli agricoltori aderenti.

d. La contabilità ed il patrimonio del fondo di mutualizzazione, per gli scopi del presente intervento, devono essere tenuti separati da ogni altra eventuale attività del soggetto gestore del fondo. Tale soggetto è tenuto, ogni anno, a trasmettere all'autorità competente (Mipaaf) un rendiconto di tutti i movimenti finanziari e ad adottare una politica trasparente dei flussi finanziari in entrata ed uscita dal fondo.

C.02 - Gli aderenti al fondo di mutualizzazione destinatari delle compensazioni finanziarie, devono:

1. essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

2. qualificarsi come agricoltori in attività ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 par. 5 del Reg. 2021/2115;

3. essere titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale devono essere dettagliati il piano di coltivazione/le superfici e/o la composizione zootecnica/gli animali utilizzati per ottenere il prodotto oggetto di copertura del fondo.

C.03 -I rischi, le produzioni, le tipologie colturali e gli allevamenti zootecnici ammessi alla protezione del fondo di mutualizzazione sono indicati nel Piano annuale pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Piano annuale definisce anche le eventuali combinazioni di rischi assicurabili.

C.04 - I fondi di mutualizzazione coprono esclusivamente perdite di produzione, determinate da eventi previsti dal Piano annuale, che superano il 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore), al fine di esprimere un dato di sintesi delle rese delle diverse tipologie di animali allevati o di vegetali coltivati dalle aziende. Laddove la produzione media annua è inferiore al valore protetto, la soglia si calcola sul valore protetto.

La produzione media annua è dichiarata dall'imprenditore agricolo ed è verificata con uno dei metodi seguenti:

a. tramite l'utilizzo di "Standard Value" (SV), determinati secondo la metodologia riportata al paragrafo 9 dell'intervento SFR01 e approvati annualmente dal Ministero;

b. sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, laddove superiore allo SV.

La compensazione non copre eventuali perdite di valore risultanti da variazioni del prezzo delle produzioni intervenute tra la stipula della domanda di adesione alla copertura mutualistica e il verificarsi dell'evento o la liquidazione del danno.

C.05 - I fondi di mutualizzazione prevedono il pagamento di compensazioni finanziarie esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica o all'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatologia o di un'infestazione parassitaria o emergenza ambientale. Il risarcimento è erogato dal Soggetto gestore del Fondo se il valore residuo in campo risulta inferiore all' 80% della produzione media annua, calcolata come indicato al punto C.04, ovvero all'80% del valore coperto dal Fondo laddove quest'ultimo sia inferiore alla produzione media annua, stabilita conformemente all'art. 76 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Gli indennizzi finanziari pagati dai fondi di mutualizzazione agli agricoltori non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti dal fondo; pertanto, non coprono costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche.

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Sono ammissibili al sostegno:

a. le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b. gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti;

c. gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti in caso di crisi;

d. le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;

e. il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.

Il sostegno relativo agli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito per le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo e per il capitale iniziale del fondo stesso.

I contributi finanziari relativi alle integrazioni dei pagamenti annuali al fondo (70% del costo complessivo della copertura mutualistica) per la realizzazione, insieme alla quota privata, della copertura mutualistica sono riconosciuti previa verifica dell'avvenuto pagamento della quota privata a carico dell'agricoltore, pari al 30% del costo complessivo della copertura mutualistica.

Altri obblighi.

La produzione media annua costituisce il valore massimo proteggibile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

N.P.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno

Sovvenzione

Strumento finanziario

Tipo di pagamenti

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

costi unitari

somme forfettarie

finanziamento a tasso fisso

Base per l'istituzione

Articolo 83 comma 1 lett. d) e comma 2 lett. c)

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il tasso di sostegno è fissato al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione. In considerazione degli obiettivi dell'intervento, volti ad incentivare la sottoscrizione di coperture mutualistiche che coprono un maggior numero di rischi, nel Piano annuale è possibile introdurre una premialità per le tipologie di coperture mutualistiche riferite a più rischi.

Spiegazione supplementare

Per le spese amministrative di costituzione, decrescenti nel triennio, relativamente ai costi diversi da quelli del personale, viene riconosciuto un finanziamento a tasso fisso pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale, in applicazione dell'articolo 83 comma 1 lett. d) e comma 2 lett. C del Reg. 2021/2115) (politiche di coesione – Reg. 2021/1060 art.56).

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Le spese amministrative di costituzione sostenute dal Soggetto Gestore dei Fondi di mutualizzazione esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Compensazione delle perdite. Qual è la compensazione che fa scattare la soglia?

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente i fondi di mutualizzazione che coprano perdite superiori a una soglia minima del 20% della produzione annua come definita al paragrafo 5 punto C04.

Quali sono il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione?

La quantificazione delle perdite economiche, sulla base di una o più denunce di evento dannoso da parte del singolo agricoltore aderente al fondo di mutualizzazione, è operata al momento della raccolta del prodotto o nelle fasi immediatamente precedenti. La stima della perdita economica è condotta da un tecnico (perito), nominato dal Soggetto gestore del fondo di mutualizzazione il quale, dopo aver preso visione delle rilevazioni meteorologiche disponibili, verifica il nesso di causalità tra evento coperto e danni prodotti sulla coltura oggetto di copertura e, se presenti, anche su colture limitrofe, procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile presente in campo; se tale valore risulta inferiore rispetto alla produzione media diminuita del 20%, ovvero al valore protetto in tutti i casi in cui il valore protetto risulta inferiore al valore della produzione media annua, il Soggetto gestore procede al calcolo della perdita economica che potrà avere un valore massimo pari alla valore della mancata produzione.

In futuro, in luogo delle ispezioni in campo potranno essere utilizzati indici per il calcolo della produzione media annua che è stata distrutta, ad esempio nei casi in cui è difficile effettuare una valutazione delle perdite o laddove i dati a livello di azienda non sono disponibili.

I fattori scatenanti l'indennizzo, oltre al superamento della soglia minima di danno, sono rinvenibili nelle clausole contrattuali (franchigie, massimali, entrata in copertura, ecc...) delle coperture mutualistiche previste dai Fondi di mutualizzazione.

Qual è il tipo di strumento per la gestione del rischio?

Assicurazione
 Fondo di mutualizzazione
 Altro

Qual è la copertura delle perdite di produzione?

bestiame

colture

orticoltura

Qual è la copertura delle perdite di reddito?

non specifica per settore

specifica per settore

Quali sono le disposizioni per evitare una sovracompensazione di tale contributo?

Oltre quanto indicato nella sezione 3.6, il sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato “Sistema di Gestione del Rischio” (SGR), integrato nella piattaforma SIAN, garantisce che non si verifichi alcuna forma di sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma dell’articolo 76 del Reg. 2115/2021 con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. A tal fine il sistema, basato sull’interscambio dati continuativo tra tutti gli attori coinvolti nell’implementazione degli interventi, prevede anche l’acquisizione delle perizie di danno secondo schemi standard informatizzati previsti dal Piano annuale.

Il sistema è integrato con la banca dati sui rischi in agricoltura istituita ai sensi del D.M. 18 luglio 2003 (Mipaaf) e si avvale dei servizi resi disponibili dall'anagrafe delle aziende agricole (DPR n.503/99). Il sistema gestisce la posizione della singola impresa (univocamente identificata), associando alla stessa un Piano di gestione individuale del rischio, che gestisce l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore, univocamente collegato all'azienda e ai suoi elementi strutturali (dati anagrafici, superfici, capi, valori storici individuali, ecc.).

Il piano è poi collegato allo strumento o agli strumenti di gestione del rischio scelti dall'impresa (polizza assicurativa, adesione al fondo di mutualizzazione, adesione all'IST). Sulla base di tali elementi, è possibile controllare l'assenza di sovrapposizioni o sovracompensazioni nell'ambito di ciascuna posizione individuale (es. il rischio su una determinata coltura, coperto contemporaneamente da una polizza/certificato e dall'adesione ad un fondo di mutualizzazione danni). Sempre a livello individuale, sarà possibile valutare eventuali sovracompensazioni derivanti dall'adesione ad un fondo di mutualizzazione danni e contemporaneamente beneficiare delle compensazioni dell'IST (es. gli indennizzi per i danni ad una coltura sono registrati a sistema e saranno considerati nel calcolo del reddito annuale rilevante ai fini dell'intervento compensativo dell'IST). A livello complessivo, un sistema così configurato consentirà una piena tracciabilità degli interventi, consentendo di evitare doppi finanziamenti a favore della singola impresa.

I meccanismi per evitare sovracompensazione descritti per l’intervento SRF01 coincidono in caso di azione congiunta tra fondi di mutualizzazione danni e strumento di stabilizzazione del reddito, ove diverso è il tipo di copertura ammissibile ad agevolazione, ma identico il tipo di strumento in termini di struttura e impianto attuativo.

In relazione alle assicurazioni agevolate, uguale è l’oggetto e diversi sono i meccanismi di funzionamento degli strumenti. Il rischio di sovracompensazione è quindi più direttamente evidente in questo caso, in quanto i rischi legati alla produzione sono gli stessi e in diretta competizione. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio (avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2002/89/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria), non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi a diverse polizze ovvero la stipula di una polizza e l’adesione a un fondo di mutualizzazione per la medesima tipologia colturale o allevamento.

10 Rispetto delle norme OMC

Amber Box

Spiegazione indicante se, ed eventualmente in che modo, l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (Green Box)

Essendo prevista una soglia di danno inferiore al 30% (soglia 20%), l’intervento non rispetta l'allegato 2 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura (Green Box).

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

12 Importi unitari previsti – Definizione

Importo unitario previsto	Tipo di sostegno	Tasso o tassi di partecipazione	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione o regioni	Indicatore o indicatori di risultato	L'importo unitario si basa su spese riportate?
SRF02-PLUA.00.01 - fondi mutualità danni	Sovvenzione		Media		R.5	No

Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario

SRF02-PLUA.00.01 - fondi mutualità danni

I costi di adesione alla copertura mutualistica variano in funzione della tipologia di fondo di appartenenza, dei rischi coperti, della vulnerabilità delle produzioni coperte e del livello di esposizione al rischio delle aziende agricole aderenti, pertanto, non è possibile adottare l'importo unitario uniforme. Il pagamento medio è stimato sulla base degli importi annuali programmati per l'intervento e del numero medio di aziende beneficiarie del sostegno sulle integrazioni ai pagamenti annuali ai fondi di mutualizzazione della precedente programmazione e tiene conto della tendenza, registrata ormai da molti anni, di concentrazione delle aziende che vede diminuire il numero totale di agricoltori e aumentare la dimensione minima aziendale al fine di aumentarne la competitività. I primi pagamenti per ciascuna campagna avverranno dopo il 15 ottobre dell'anno di riferimento della medesima campagna e, quindi, nella tabella sono contabilizzati nell'anno finanziario successivo.

L'output non è cumulabile in quanto la maggior parte delle aziende aderiscono all'intervento ogni anno. Il valore massimo dello Unit Amount è calcolato stimando che in una qualsiasi annualità possano concentrarsi i pagamenti di aziende di grandi dimensioni che proteggono anche più prodotti. Con le risorse a disposizione, si stima comunque di poter finanziare fino alla campagna 2028. Nel 2029 si prevedono pagamenti relativi alle domande residuali delle campagne precedenti.

13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRF02-PLUA.00.01 - fondi mutualità danni (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	3.605,75	2.644,22	2.644,22	2.524,03	2.403,84	2.253,60	
	Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	O.9 (unità: Beneficiari)	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	800,00	22.800,00
TOTALE	O.9 (unità: Beneficiari)	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	800,00	22.800,00
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	7.211.509,20	13.221.100,21	13.221.100,21	12.620.141,11	12.019.182,01	1.802.877,30	60.095.910,04
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo dell'Unione in EUR)	0,00	3.230.775,20	5.923.087,86	5.923.087,86	5.653.856,60	5.384.625,33	807.693,80	26.923.126,65
	Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui per lo strumento finanziario (Contributo dell'Unione in EUR)								
	Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR)								
	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (applicabile all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (Contributo dell'Unione in EUR)								